CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

C H I E T I

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9

Seduta del 03 luglio 2026

Oggetto: Valutazione atti di opposizione alla Deliberazione Commissariale n. 8 del 16 giugno 2026.

L'anno 2026, addì tre del mese di luglio (03.07.2026), in Chieti presso la sede legale dell'Ente in Via Gizio n. 36, si è riunito il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro.

Presiede l'adunanza il Presidente Dott. Enisio TOCCO il quale si avvale della collaborazione del Direttore Generale Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. h) dello Statuto e del Capo Settore Amministrativo Monaco Maurizio in qualità di segretario verbalizzante.

Ha giustificato la su assenza il Dott. Pasqualino RICCIONI, Revisore Unico designato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/2019 e nominato con deliberazione commissariale n. 33 del 24/09/2021, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del vigente Statuto.

Partecipa alla seduta il Dott. Gianluigi Conti, in qualità di consulente esperto contabile incaricato della supervisione delle attività di ricalcolo.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

GENERALITÀ DEL CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato
CANDELORO Pino Adamo	**SI**		
CIARCELLUTI Renato	**SI**		
COLETTA Giambattista	**SI**		
DI MASCIO Pierluigi	**SI**		
FATTORE Fabia	**SI**		
FERRANTE Elio	**SI**		
DI MASSIMO Luciano	**NO**	**SI**	
MAMMARELLA Giuseppe	**SI**		
PANTALONE Serena	**SI**		
PIERDOMENICO Alessio	**NO**	**SI**	
TOCCO Enisio	**SI**		

Partecipano alla seduta i componenti designati dalle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, e precisamente:

- Mauro Del Ponte – Delegato della COLDIRETTI;
- Camillo COLANGELO – Delegato della CONFAGRICOLTURA.

Risultano presenti i seguenti componenti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale:

Di Credico Francesca in rappresentanza della FAI CISL Abruzzo-Molise.

Partecipano altresì alla riunione i seguenti dipendenti consortili:

- Ing. Cesare Garofalo Dirigente Area Tecnica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che in data 16/06/2026 il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Deliberazione n. 8, dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/06/2026;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione n. 8/2026, l'Ente ha ricevuto formali opposizioni ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Consortile da parte di diversi consorziati, regolarmente acquisite al protocollo con i numeri 4723, 4726, 4727, 4744, 4773, 4823, 4868 e 4874;

RILEVATO che tutte le predette istanze oppositive presentano un contenuto sostanziale, fattuale e giuridico del tutto identico, condividendo il medesimo *petitum* e la medesima *causa petendi*, sollevando eccezioni di natura meramente riproduttiva:

CONSIDERATO che gli opponenti deducono, in sintesi:

- l'asserita illegittima reviviscenza di titoli impositivi dichiarati nulli o annullati;
- l'asserita contraddittorietà della Delibera n. 8/2026 rispetto alla Delibera del Comitato Amministrativo n. 3/2026;
- l'asserita incompetenza del Consiglio di Amministrazione;
- l'asserito difetto di istruttoria e motivazione;
- la necessità di sospendere la deliberazione impugnata limitatamente alle attività di riscossione del pregresso 2021-2025;

CONSIDERATO che, per evidenti ragioni di economia procedimentale, di buon andamento dell'azione amministrativa (ex art. 97 della Costituzione) e di celerità, si è ritenuto di esaminare congiuntamente e di definire con il presente, unico provvedimento, tutte le opposizioni pervenute, le cui determinazioni si applicheranno indistintamente a tutti i consorziati oppositori;

RITENUTO che il calcolo dei termini decadenziali, ex art. 51, comma 1, Statuto, decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo e che le opposizioni proposte risultano pertanto ritualmente e tempestivamente proposte;

RITENUTO che le opposizioni, pur ammissibili, siano infondate nel merito per le ragioni di seguito esposte.

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 8/2026 è stata adottata in un contesto del tutto straordinario, derivante dalla necessità di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara n. 3/2026, mediante ricalcolo della spesa consortile relativa alle annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025;

CONSIDERATO che il ricalcolo oggetto della Deliberazione n. 8/2026 non costituisce ordinaria approvazione di ruoli di contribuenza, né mera attività gestionale di riscossione, bensì atto di alta amministrazione incidente sugli equilibri economico-finanziari dell'Ente, sulla corretta esecuzione del giudicato amministrativo e sulla successiva riedizione del procedimento contributivo;

RILEVATO che tale specifica materia non rientra in modo espresso e tipico in alcuna delle

competenze ordinarie attribuite dagli artt. 26 e 29 dello Statuto al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Amministrativo, se non nella clausola di cui all'art. 26, comma 1, lett. s), dello Statuto, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Amministrativo;

DATO ATTO che, come risulta dalla Deliberazione n. 8/2026, il Comitato Amministrativo, nella seduta del 13/06/2026, ha ritenuto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione l'esame e le decisioni oggetto del provvedimento;

RITENUTO, pertanto, che la competenza del Consiglio di Amministrazione risulti legittimamente radicata nell'art. 26, comma 1, lett. s), dello Statuto;

RITENUTO altresì che l'approvazione del ricalcolo della spesa complessiva relativa alle annualità 2021-2025 sia assimilabile, per natura, funzione e incidenza sugli equilibri dell'Ente, all'approvazione degli atti fondamentali di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, rientranti nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione;

PRECISATO che resta ferma la competenza del Comitato Amministrativo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. g), dello Statuto, ad approvare le liste o i ruoli di contribuenza sulla base del Piano di Classifica, del ricalcolo della spesa complessiva e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;

PRECISATO che le successive liste di contribuzione, elaborate dagli uffici amministrativi sulla base degli importi scaturiti dal ricalcolo, saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato Amministrativo prima della loro notificazione ai consorziati;

RITENUTO che le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 8/2026 in ordine ai tempi di pagamento, alla gestione del pregresso, alla rateizzazione, all'eventuale riscossione coattiva e agli ulteriori adempimenti esecutivi debbano qualificarsi quali indirizzi politico-amministrativi del Consiglio di Amministrazione, destinati a essere recepiti, specificati e attuati dal Comitato Amministrativo nelle successive deliberazioni di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, infondato il motivo di opposizione relativo all'asserita incompetenza del Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 8/2026 non ha disposto né presupposto alcuna reviviscenza dei precedenti titoli impositivi dichiarati nulli o annullati, ma ha approvato un nuovo ricalcolo della spesa consortile effettuato in ottemperanza al giudicato amministrativo;

RILEVATO che il riferimento agli importi originariamente richiesti mediante i file CNC290 ha esclusiva funzione ricognitiva, comparativa e contabile, essendo volto a coordinare il nuovo ricalcolo con le somme già richieste, con i pagamenti eventualmente effettuati e con le future operazioni di conguaglio o regolarizzazione;

RILEVATO che la previsione della notifica di nuovi avvisi di pagamento rettificati conferma che il Consorzio non intende procedere sulla base della reviviscenza dei precedenti atti, bensì mediante riedizione del potere impositivo conformata alla sentenza del TAR Abruzzo n. 3/2026;

RITENUTO, pertanto, infondato il motivo di opposizione relativo alla pretesa reviviscenza dei titoli impositivi dichiarati nulli;

RITENUTO infondato anche il motivo relativo alla pretesa contraddittorietà della Deliberazione n. 8/2026 rispetto alla Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 3/2026, in

quanto l'eventuale sgravio dei precedenti carichi e la notifica dei nuovi avvisi rettificati costituiscono momenti coerenti del medesimo procedimento di riedizione della pretesa contributiva;

RITENUTO che non sussista il lamentato difetto di istruttoria e motivazione, atteso che la Deliberazione n. 8/2026 richiama i criteri stabiliti dalla sentenza TAR n. 3/2026, descrive le operazioni di ricalcolo per centri di costo e centri di profitto, dà atto della validazione tecnico-contabile esterna e riporta gli importi originari e quelli rideterminati;

RITENUTO che la verifica puntuale delle singole posizioni contributive sarà assicurata nella successiva fase di predisposizione e approvazione delle liste di contribuzione e di notificazione dei nuovi avvisi di pagamento rettificati;

PRESO ATTO delle puntuali raccomandazioni formulate dal Revisore Unico, il quale ha evidenziato le possibili conseguenze, anche in termini di responsabilità erariale e contabile, gravanti sugli amministratori e sui dirigenti in caso di persistente inerzia o ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento di ricalcolo e riemissione del contributo consortile;

RILEVATO che, in sede di seduta del 16/06/2026 di approvazione della Deliberazione n. 8/2026, il Revisore Unico ha reso espresso parere favorevole in merito al provvedimento, condividendone l'impianto motivazionale e operativo;

CONSIDERATO che il medesimo Organo di Revisione, nella piena consapevolezza dei gravi pregiudizi derivanti dalla prolungata interruzione del gettito contributivo, ha non solo richiamato i profili di responsabilità erariale, ma ha *espressamente sollecitato e avallato* l'immediato avvio delle procedure di elaborazione delle liste di contribuzione e la conseguente ripresa delle attività di riscossione;

TENUTO CONTO che tale sollecitazione è stata mossa dall'Organo di Revisione al fine precipuo e indifferibile di tutelare e riequilibrare la situazione economica e finanziaria del Consorzio, garantendo le risorse indispensabili per la continuità del servizio pubblico di bonifica e scongiurando il danno erariale derivante dal mancato incasso di crediti;

DATO ATTO che il fattivo supporto, il parere favorevole e l'indirizzo proattivo dell'Organo di Revisione smentiscono radicalmente le doglianze sollevate dagli oppositori, confermando la correttezza, la necessità e l'urgenza dell'operato del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO, infine, che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione dell'esecutorietà della Deliberazione n. 8/2026, non emergendo un fumus di illegittimità e dovendosi altresì considerare l'interesse pubblico alla tempestiva conclusione del procedimento di ricalcolo e riemissione della contribuenza consortile;

VISTE le disposizioni statutarie in materia di validità delle adunanze e di formazione delle deliberazioni.

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di amministrazione n. 7 della seduta del 03.07.2026, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, agli atti del Consorzio.

VISTO l'art. 50, comma 4, del vigente Stato, che recita "*Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione, con la specificazione dei voti contrari) senza il riassunto delle discussioni*".

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Unico sulla regolarità tecnico-amministrativa, sulla sostenibilità finanziaria e sulla legittimità dell'atto, attestato mediante

sottoscrizione in calce al documento stesso.

VISTO lo Statuto vigente del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro, approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 695 del 06/11/2020, con particolare riferimento all'art. 26, comma 1, lett. s);

Con votazione unanime espressa in modo palese da tutti i Consiglieri presenti e all'unanimità

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, avendone valore dispositivo.

DI DICHIARARE ammissibile l'opposizione ex art. 51 dello Statuto consortile proposta in data 29/06/2026 avverso la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 16/06/2026.

DI RIGETTARE nel merito l'opposizione, in quanto infondata per le motivazioni espresse nelle premesse.

DI RESPINGERE le istanze di sospensione dell'esecutorietà della Deliberazione n. 8/2026, formulata ai sensi dell'art. 51, comma 4, dello Statuto, non sussistendo i presupposti per l'adozione della misura cautelare richiesta.

DI CONFERMARE integralmente la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 16/06/2026.

DI PRECISARE che la Deliberazione n. 8/2026 non determina alcuna reviviscenza dei precedenti atti impositivi dichiarati nulli o annullati, ma costituisce atto di approvazione del nuovo ricalcolo della spesa consortile 2021-2025 effettuato in ottemperanza alla sentenza del TAR Abruzzo – Sezione di Pescara n. 3/2026.

DI PRECISARE che i riferimenti agli importi originariamente richiesti e ai file CNC290 hanno funzione esclusivamente ricognitiva, comparativa e contabile, ai fini del coordinamento tra nuovo ricalcolo, pagamenti eventualmente già eseguiti, conguagli e regolarizzazioni.

DI PRECISARE che le indicazioni contenute nella Deliberazione n. 8/2026 in ordine ai tempi di pagamento, alla gestione del pregresso, al conguaglio, alla rateizzazione e alla ripresa della riscossione costituiscono indirizzi politico-amministrativi del Consiglio di Amministrazione.

DI DARE ATTO che le liste di contribuzione elaborate dagli uffici amministrativi sulla base degli importi scaturiti dal ricalcolo saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comitato Amministrativo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. g), dello Statuto, prima della loro notificazione ai consorziati.

DI COMUNICARE il presente provvedimento agli opponenti, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro il termine previsto dall'art. 51, comma 3, dello Statuto.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio consortile e nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità previste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall'ordinamento dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
(Maurizio Monaco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Stefano Tenaglia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL PRESIDENTE
(Dott. Enisio Tocco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993